

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.

Relazione sul governo societario ESERCIZIO 2016

INDICE

1. Strumenti adottati per la verifica dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale.	pag. 3
2. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.	pag. 3
3. Richiami normativi, giurisprudenziali e di dottrina.	pag. 4
4. Esiti dell'attività svolta nel corso dell'esercizio	pag.12
5. Andamento prevedibile della gestione	pag.12

1. Strumenti adottati per la verifica dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale.

La società ha adottato per la verifica dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale i seguenti strumenti di analisi:

- a) Bilancio d'esercizio.
- b) Piano industriale annuale comprensivo del piano degli investimenti, delle coperture finanziarie specificamente previste e del rendiconto finanziario previsionale.
- c) Bilancio relativo al primo semestre.
- d) Conti economici distinti per farmacia, al fine di determinare la redditività di ogni punto vendita (annuale e semestrale).
- e) Rendiconto finanziario consuntivo annuale (in nota integrativa al bilancio d'esercizio).
- f) Relazione semestrale del Direttore Generale con l'analisi dell'andamento generale della gestione, delle principali operazioni effettuate nel semestre e della prevedibile evoluzione della gestione.
- g) Report mensile dei ricavi delle vendite e delle trattenute del SSN per farmacia, con confronto rispetto al periodo precedente.
- h) Verifica mensile delle disponibilità liquide.

2. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale sono stati adattati all'attività svolta, alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

La società gestisce farmacie comunali per conto delle Amministrazioni Pubbliche socie, che svolgono un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi.

I controlli interni vengono effettuati in coerenza, anche, con le disposizioni del Modello di Organizzazione e Gestione d.lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

I programmi vengono così suddivisi:

- a) Analisi dell'andamento economico futuro, attraverso la redazione annuale del piano industriale annuale, relativo all'esercizio successivo a quello del bilancio d'esercizio da approvare;
- b) Analisi dell'andamento finanziario futuro, attraverso la redazione annuale del rendiconto finanziario previsionale, relativo all'esercizio successivo a quello del bilancio d'esercizio da approvare. La previsione finanziaria dovrà essere coerente con il piano industriale annuale di cui al precedente punto a) e con il piano annuale degli investimenti con indicazione della relativa copertura finanziaria;
- c) Verifica andamentale del piano industriale annuale, del piano annuale degli investimenti con indicazione della relativa copertura finanziaria e del rendiconto finanziario previsionale, con il bilancio relativo al primo semestre e con il bilancio d'esercizio. Mantenere i controlli mensili dei ricavi delle vendite e delle trattenute del SSN per farmacia, con confronto rispetto al periodo precedente, e delle disponibilità liquide;
- d) Relazione annuale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sui rischi potenziali legati all'attività d'impresa, sulle vertenze in corso (ingiunzioni, ricorsi promossi da terzi, accertamenti fiscali, in materia di lavoro, contributivi o di altra natura, contenziosi in essere avanti arbitri o giudici) e sulle vertenze potenziali (per comportamenti non corretti rilevati internamente), sulle principali operazioni effettuate nell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione.

3 - Richiami normativi, giurisprudenziali e di dottrina.

I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale sono stati resi obbligatori dall'articolo 6, comma secondo, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che prevede: *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4 (relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio)."*

La finalità viene indicata nell'articolo 14, commi secondo e terzo, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che prevede: *"qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di cui al comma 1 (fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi), la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile"*.

Nel nostro ordinamento non si rinviene una norma che regoli e definisca la "crisi aziendale", viene solo richiamata dall'articolo 160, comma primo, della legge fallimentare, quale presupposto per proporre il concordato preventivo, con la precisazione nel successivo terzo comma: *"ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza"*.

L'articolo 5 della legge fallimentare prevede che: *"l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

"La procedura concorsuale, pertanto, ha inizio quando la crisi dell'impresa è ormai irreversibile e, dunque, quando la crisi d'impresa è già entrata in una fase acuta e grave" (linee guida del CNDCEC *"informativa e valutazione nella crisi d'impresa"* del 30 ottobre 2015).

Una definizione di "crisi aziendale" viene indicata in dottrina da S. Pacchi in un articolo del 1998 in Rivista di Diritto Fallimentare: *"una perturbazione o improvvisa modificazione di una attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minarne l'esistenza o la continuità"*.

La Corte di Cassazione (sentenze n. 2055 del 24 marzo 1983 e n. 10952 del 27 maggio 2015) ha indicato che l'insolvenza è una situazione irreversibile e non già una temporanea impossibilità di regolare l'adempimento delle obbligazioni assunte.

La crisi presuppone una visione prospettica, tesa ad individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo le obbligazioni già assunte, ma anche quelle prevedibili nel normale corso dell'attività (linee guida del CNDCEC *"informativa e valutazione nella crisi d'impresa"* del 30 ottobre 2015).

La definizione che viene proposta dal CNDCEC nelle sopra citate linee guida è: *"incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate"*.

Il CNDCEC, nelle sopra citate linee guida, propone una schematizzazione con l'individuazione di possibili cinque stadi della crisi, di cui solo l'ultimo può rappresentare uno stadio assimilabile e inclusivo di uno stato di insolvenza prospettica.

	Stadio della crisi	Rilevanza ai fini eventuali procedure di composizione della crisi	Elementi per l'informativa e la valutazione
1	Incubazione declino-crisi (fase ordinaria fisiologica).	Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e rilevante per altri istituti o concordato preventivo con continuità.	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (<i>es. business plan</i>). Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.
Relazione sul governo societario

			(ISA Italia) 570.
2	Maturazione declino-crisi (fase straordinaria fisiologica).	Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e rilevante su richiesta del solo imprenditore per altri istituti o concordato preventivo con continuità.	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (<i>es. business plan</i>). Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570.
3	Crisi conclamata-reversibile (fase straordinaria).	Rilevante ai fini del concordato preventivo con continuità e dell'amministrazione straordinaria. Coincide con questa fase anche la difficoltà finanziaria conclamata.	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (<i>es. business plan</i>), in caso di valutazione da parte di terzi occorre poter accedere a informazioni di dettaglio disponibili dalla sola impresa. Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570.
4	Insolvenza reversibile (fase straordinaria).	Rilevante ai fini del concordato preventivo sia liquidatorio sia con continuità e dell'amministrazione straordinaria.	Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni di dettaglio preliminari sul bilancio, ma con approfondimenti su dati aggiornati e prospettici economico, finanziari e patrimoniali. In caso di valutazione da parte di terzi della reversibilità dell'insolvenza occorre poter accedere a informazioni di dettaglio disponibili dalla sola impresa. Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570 con adozione strumento previsto dall'ordinamento per superamento crisi e recupero continuità aziendale.
5	Insolvenza (irreversibile).	Rilevante ai fini del concordato preventivo liquidatorio, dell'amministrazione straordinaria e del fallimento.	Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni sui dati di bilancio per evidenza degli equilibri patrimoniali. Per manifestazione esteriore

			l'inadempimento delle obbligazioni occorre ricorrere a informazioni presso terzi.
--	--	--	---

Controlli previsti dalla normativa sulla continuità aziendale e nella crisi d'impresa.

Riferimenti:

A) Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 – continuità aziendale.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 tratta del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio. In particolare postula che: *"la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi e circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:*

- a) Il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l'evento, la circostanza ovvero l'esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili.*
- b) Le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l'esito di eventi e circostanze.*
- c) Qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione".*

La valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento deve coprire un periodo di dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come previsto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560.

Nelle procedure di valutazione del rischio di crisi aziendale vengono proposti eventi e circostanze che considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale.

Indicatori finanziari

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo.
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine.
- Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori.
- Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi.
- Principali indici economico-finanziari negativi;
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa.
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi.
- Incapacità di pagare i debiti alla scadenza.
- Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti.
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna".
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività.
- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione.

- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti.
- Difficoltà con il personale.
- Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti.
- Comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge.
- Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte.
- Modifiche di legge o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa.
- Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Le procedure di revisione da svolgere nel caso in cui siano identificati eventi e circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale:

- Analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti.
- Analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa.
- Lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze.
- Lettura critica dei verbali delle assemblee degli azionisti, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance ed altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie.
- Indagine presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari.

- Conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione sulla capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti.
- Valutazione dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti.
- Svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
- Conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie.
- Acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza.
- Determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.
- Valutazione dei piani futuri della direzione relativi a l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento di spese e gli aumenti di capitale.

Viene previsto, in merito al periodo relativo alla valutazione della direzione, il confronto tra:

- Le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati storici.
- Le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.

B) Norma di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC n. 11 attività del collegio sindacale nella crisi di impresa.

Il controllo deve essere effettuato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e

alle dimensioni dell'impresa. Gli assetti devono risultare validi sotto un profilo informativo e procedurale anche a rilevare tempestivamente quei segnali che possono far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.

Il controllo interno deve essere un sistema che abbandona il concetto di verifica ex post, privilegiando l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività di impresa e che siano dunque in grado di riconoscere l'imminenza della crisi. L'adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato.

4. Esiti dell'attività svolta nel corso dell'esercizio

Gli strumenti di controllo societario previsti sono stati regolarmente adottati.

Essi non hanno segnalato elementi di criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Dal punto di vista patrimoniale la società rimane solida grazie alla destinazione a riserva dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio offre in Nota Integrativa una serie di indici di bilancio che attestano quanto sopra affermato.

Lo scambio di informazioni con il collegio sindacale è stato proficuo e non ha fatto emergere alcun elemento di rilievo.

Con riferimento alla valutazione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività si rimanda a quanto definito nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione d.lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla società.

5. Andamento prevedibile della gestione

L'andamento riscontrato per i primi mesi dell'anno 2017 conferma i risultati positivi dell'esercizio precedente. Contestualmente non sono accaduti fatti significativi che debbano essere menzionati.

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Carla Pignat